

2



ARCHIVIO
STORICO
COMUNALE

ARE

1/4

ACQUAPENDENTE

40
23
60
173

4 24





Statuto di accompendente

Trascritto dalli originali

Latini e Volgari esistenti.

~ nella segretaria ~

~
~
~
~

Handwritten text in a cursive script, possibly a date or a name, appearing as a mirror image.

Handwritten text in a cursive script, appearing as a mirror image.

Handwritten text in a cursive script, appearing as a mirror image.

Handwritten text in a cursive script, appearing as a mirror image.



mon signor Catena
 e Pasquale Plini
 attestano per lo due mesi
 e per c. 11, per ogni mese.

 Pasquale Guerra a unigo
 che si trova in...
 Casella per...
 non elato...
 con tutta la compagnia
 Pasquale Guerra e...
 Santoro

677A110 in the original

Handwritten text, possibly a title or heading


Handwritten text, possibly a title or heading


Handwritten text, possibly a signature or date




1881
 6 7 95
 56 76
 75
~~75~~









Indice delle Rubriche dello Statuto d'acquaspendente Del Libro primo del Civile

Rubrica prima dell'elezione del Governatore	1.
2. Del giuramento del Governatore	2.
3. Dell'arbitrio del Governatore	3.
4. De gli Officiali del Comune overino i Statuti	3.
5. Che il Governatore non sostituisce	4.
6. Della parte delle penne del Governatore	4.
7. Del modo di sonare la Campana del Palazzo	4.
8. Che il Governatore non prenda ultra Statutum	4.
9. Del Sindicato del Governatore	5.
10. Dell'elezione del Segretario	6.
11. Dell'ufficio del Depositario	9.
12. Dell'ospedale di S. Jacopo, Chiesa di Marzajolo	10.
13. Del modo di eseguire le sentenze	10.
13. Dell'elezione de' Cacatori	11.
14. Dell'ufficio de' Carbaldi	11.
15. Del modo d'fare i bandimenti	12.
16. Dell'arbitrio del Consiglio Superiore	13.
17. Dell'arbitrio del Consiglio Generale	13.

18.	Delle proposte che fanno al Consiglio Generale	18.
19.	Che non si facciano legna	18.
20.	Dei Partitori e Nominatori	18.
21.	Dei Nominatori dei Dannati	18.
22.	Dei Soprastanti della Mena	19.
23.	Che la Città si parta in Quartieri	19.
24.	Dell'uffizio de' Capitani	19.
25.	Che gli Allibati devono fare la Guardia	20.
26.	Che i Fungatori non siano il Consiglio	20.
27.	Dei Portinari della Città	20.
28.	Delle Guardie della Città	21.
29.	Come si paghino i debiti del Comune	21.
30.	Che si faccia lo spendio	21.
31.	Dei Ambasciatori del Comune	21.
32.	Che il Sindaco debba rappresentare	22.
33.	Che non si portino le piazze in Palazzo	23.
34.	Che i pagamenti debbano avere la Bolleca	23.
35.	I pagamenti del Comune non si facciano in Palazzo	24.
36.	Dei Sindaci del Governatore, Priori, Deputato	24.
37.	Che il Deposito possa evocare il Consiglio	25.
38.	Che nessuno Consigli contro li Statuti	25.
39.	Che i Statutori non decidano i dubbj	25.
40.	Dell'invio della Commerciana	26.

- 41. Di quelli che compongono la Gabelle. ————— 26.
- 42. Dell'ufficio dei Vicaj ————— 26.
- 43. Che ogni lavorata di semini quattro stada ————— 27.
- 44. Di far le forme nelle Poesioni ————— 27.
- 45. Se non si allucopri i semini, se non a Ferratto (29).

Del Libro 2^o del Civile

- 1. Come si devino fare le litazioni ————— 29.
- 2. Nelle cause di 100 soldi si proceda a summario ————— 30.
- 3. De Mandati de' laici ————— 30.
- 4. Che il Governatore senza adienza ————— 30.
- 5. Come si bandiscano i Contumaci ————— 30.
- 6. Delle litazioni dei Franchi ————— 31.
- 7. Dell'ufficio del Nota della Banca Civile ————— 31.
- 8. Del Salario delle Scritture ————— 32.
- 9. Che i Franchi non siano astretti a regaglia ————— 32.
- 10. Che si evenga il giudice per la causa ————— 33.
- 11. Non si ritenga il debito di franchi e debito fatto altrui ————— 33.
- 12. In cause maggiori si proceda entro il giudice ————— 33.
- 13. Nelle cause civili: si eseguano le Sentenze ————— 33.
- 14. Dell'Artificio Antichario ————— 34.
- 15. Come si eseguano i feudi ————— 34.

16. Che nessuno sia gravato di debito altrui — 38.
17. Che il Marito paghi il Dazio della Moschea — 38.
18. Delle Leggi portedue di 10. 20. 30. anni — 38.
19. Dichino non meriti ragione — 36.
20. Che non si cavino i Pejonanti — 36.
21. Che le Donne non siano ritenute in Palazzo — 37.
22. Delle refutazioni della famiglia Creditori — 39.
23. Che non si chieda il debito pagato — 39.
24. Che si favorisce l'habere lavorare — 39.
25. Delle Cose Cenfide, & fivellate — 40.
26. Della pena di chi non paga il Canone — 40.
27. Della Mercede de' Notarij — 41.
28. Come si devono agognare le strade — 41.
29. Che non si vendino ragioni contro la Libertà — 41.
30. Del Salario dell'Avvocato, & Privo — 42.
31. Come si debbano fare i Sepulchri — 42.
32. Come si debbano eseguire i Testamenti — 43.
33. Come si proceda contro il Giudice — 43.
34. Debeni che si danno in pagamento. — 44.
35. Che i Castellani non si porgano alla Camera — 45.
36. Qui Puni — 45.
37. Che la femina dotata, & la dotata in uxorale — 46.
38. Della Caparra de' Contratti — 46.

39.	Della pende, e la guadagna del Marito	46.
40.	Che i debiti si chiamano Cassi	47.
41.	Della pena di chi neppaia Notarij, Padri	47.
42.	I Favoratori passino il Territorio	47.
43.	Dell'abbreviatura dei Notarij	47.
44.	Delle Scritture de Mercanti	47.
45.	Del giuramento dovuto da Notarij	47.
46.	Dei Rettori, de Giudici, e Medici	47.
47.	Della produzione dell'ipoteche	49.
48.	Dei sospetti di furti	49.
49.	Delle fidejussori Parenti	49.
50.	Che un Testimo non si degni più d'ora di	50.
51.	Che si conceda il Consiglio del Savio	50.
52.	Della pena di neppaia la morte de Parenti	50.
53.	Modo di procedere contro de riscor de Macellari	50.
54.	De' contro i Debitori de Tavernieri	51.
55.	De' contro i Debitori de' Osti	51.
56.	Che le Donne non si obblighino	51.
57.	Che neppaia sia Capo della Guardia	51.
58.	I Figli de' Famiglia non possino Contattare	51.
59.	Delle Donazioni sopra 10 lire	51.
60.	Del Muro Comune col Vicino	51.
61.	Che non si neppaia l'obbligazione propria	53.
62.	Della strada posseduta da 30 anni	53.

63. Che non si passino sportule	53.
64. Che le pene laupie si conoscano in leggepend.	53.
65. Dei giorni feriati	54.
66. Delle appellazioni da 10 lire in giù.	55.
67. De laupie d'appellazione si terminano le controversie	56.
68. Quando non possono divedersi le parti d'opere	56.
69. Nel vendere possessioni si ricerca il Vicino	56.

Del libro 3. de' Malefizj

1. del modo di procedere nei Malefizj	56.
2. della pena de' bestemmiatori	57.
3. che il Governatore ricerca l'ingiuriati	59.
4. Quando si possa procedere per ingiuria	60.
5. Delle litigazioni ne' malefizj	60.
6. Che le laupie Procegi si spediscono	61.
7. Quando si proceda fra Parenti	61.
8. Della pena d'uno assalto con arme	62.
9. Della pena d'uno cominciato rapina	62.
10. Della pena d'incitare i banditi	63.
11. Della pena della Turbativa	63.
12. Della pena d'aver esposto	66.
13. Della pena d'aver bastonato	67.

14.	Di chi per uolera con Calcei	65.
15.	Del modo la tenersi nel fare La Corda	65.
16.	Delle parole injuriose	65.
17.	Della duplicazione delle pene	67.
18.	Del Benefizio della Pace	68.
19.	Della pena di rompere l'ape; o l'agame	68.
20.	Della pena di Maliarini, & Incantatori	68.
21.	Della pena di chi fugge il Palazzo	69.
22.	Della pena di rompere le carceri	69.
23.	Della mitigazione delle pene	69.
24.	Della pena di rubare Canagie	69.
25.	Della pena de' falsi Testimoni	69.
26.	Dell'omicidio, e sua pena	70.
27.	Dopo l'anno non si proada, se non l'Uroci	71.
28.	Che i forestieri che auuano d'ano sicurtà	71.
29.	Di chi offende gl'Uffiziali	71.
30.	Che non si uini, e parafuni; dagli le Pene	71.
31.	Della pena d'incendiare diade	71.
32.	Della pena de' Borjaroli	71.
33.	Della pena della Simonia	71.

34. Che i banditi non si auogbino alla Città — 23.
 35. Che nejsuno solga Beni della Comunita — 23.
 36. Che non si conuino Regie forajiere — 23.
 37. Pena di rompere Palombani — 23.
 38. Pena d'guasore i Lupilli — 24.
 39. Della pena d'non balgare dentro la Città — 24.
 40. Di chi ruba Vergini, Vedove — 24.
 41. Dei Sodomiti, Corrompenti Monache — 25.
 42. Delle Condanne da farsi — 25.
 43. Come uesino i Processi — 25.
 44. Dell'Abolijione ne Malefij — 26?

Del quarto dei Danni dati

1. = Come si debbino fare le Accuse — 27.
 2. = Del modo di morire i Castagneti — 27.
 3. = Che le Regie non entrino in Castagneti — 29.
 4. = Che nejsuno solga legna altrui — 29.
 5. = Delle Regie grate di Savanno danno in Vigne — 29.
 6. = Recore, e Cape non entrino nelughi suddi — 29.
 7. = Che le Cape non entrino in Vigne — 30.

- 7= Pecore non entrino in Vigne ————— 90.
 8= Porci, Capre non entrino in Prati ————— 90.
 10= Che le Bestie non si accostino ai Sarconi — 91.
 11= Porci non entrino in Vigne ————— 91.
 12= Pecore, e Capre in Stoppie ————— 91.
 13= Che non si introduca Bestiame né fieno di Lomene — 91.
 14= Che il Vendemmiatore non portar pendole d'Uva — 92.
 15= Che nessuno appodi nell'age altrui ————— 92.
 16= Che non si vada a campi Seminati ————— 92.
 17= Galline, e Anate in Orti ————— 92.
 18= Della pena di Colpire Noie ————— 92.
 19= Della pena di Colpire frutti d'Alberi ————— 93.
 20= Della pena di Colpire paglia ————— 93.
 21= Che il danno si emendi al Padrone ————— 93.
 22= Della pena di guastare Dorse, e Canali ————— 94.
 23= Che non si ammazzino Bestie altrui ————— 94.
 24= Che non si tagliino Alberi, e Fami ————— 94.
 25= Quando nel D. D. è incenso il Dannificatore — 94.
 26= Del danno fatto in Orti ————— 95.
 27= Del danno fatto in Moulie ————— 95.
 28= Fra Parenti non si paghi pena ————— 95.

29. Della pena d'rubbare Colombi — 96.
 30. Che non si riempino le forme altrui — 96.
 31. Porci in Prato del Comune — 96.
 32. Che non si rubbino Pali, o Viti — 96.
 33. Del danno personale in Vigne — 96.
 34. Del danno dato in Pianterio — 97.
 35. Che non si dia fuoco alla Bandida — 97.
 36. Del danno dato da Bestie fanghe — 97.
 37. Della pena di portare Fomi immaturi — 97.
 38. Della pena di mozzare le Siepi altrui — 97.
 39. Le Bestie sotto alberi fruttiferi — 99.
 40. Che i Porci possano essere alla Chioana — 99.
 41. Che i Cacciatori possano passare le Vigne — 99.
 42. Delle Culti maliziose, Abuffate — 99.
 43. Delle Siepi da mozzare — 99.
 44. Del portare le forme altrui — 90.
 45. Che non si levino spine in Siepi — 90.
 46. Della pena di cavare Grota — 90.
 47. Della pena di portare Grota, e Brulle — 90.
 48. Della pena di portare Agropoli — 90.
 49. Che i Speciali possano andare alle Vigne — 91.

- 41
50. Delle Bestie, che vanno à Maremma — 91.
51. Dell' Injurià da farsi — 91.
52. Della pena della Guinealana — 91.
53. Della pena d' que' poveri d' Abbesseadori — 92.
54. Delle proposte nei Dannicati — 92.
55. Delle Condanne, e Casazioni — 92.
56. Che non si vada d' roba d' altri — 92.
57. Che non si facino Prati d' altri — 92.
58. Del Dannodato in Cappuccini — 93.
59. Che non si portino via viti, e pendoli — 93.
60. Che le Bestie non rodino le Siepi d' altri — 93.
61. Dell' aje da farsi — 94.
62. Che i Pastori possono fare le Mandre — 94.
63. Li Minori d' otto Anni non paghino pena — 94.
64. Che non si tolga Paglia d' altri — 94.
65. Del Danno dato in Canuti — 94.
66. Che non escano dalla Città, e Terre — 95.

Libro quinto dell'Arte

1.	Del modo di procedere	96.
2.	Della mezza Cannata Sapetto	96.
3.	Del pupo di Fiorini d'Alchemede	97.
4.	Della Statira del Comune	97.
5.	Dell'Arte de Macellari	97.
6.	De nuovi Fonaioli de' Leppegi	99.
7.	Delle Carni Montiene	100.
8.	che non si vendino Carni in giorni d'ora	100.
9.	Delle questioni de' Macellari	100.
10.	che non si comprino Bestie da Famiglia	100.
11.	che non facciano l'ordine dentro al Macello	100.
12.	Delle Carni d'Avia	100.
13.	che non si vendano con bilance non giuste	100.
14.	De' Conpli de' Alberghatori	101.
15.	Di chi vende il vino a minuto	101.
16.	Dei debitori de' vini	103.
17.	Dell'ordinanza delle Misure	103.
18.	Dei debitori del vino a minuto	103.
19.	che non sia sottola aperta d'Notte	103.

20. Del vino forasiero ————— 104.
21. Delle Vendemmie ————— 104.
22. D'è Conigli dell'Arca della Janua ————— 105.
23. Della Janua l'è mullerj ne Pannis ————— 105.
24. Del non tirare Pannis Casagnini ————— 105.
25. Dei Pincori ————— 105.
26. Di chi non può far panno ————— 105.
27. Dove si vendino i Pannis Casagnini ————— 106.
28. Che non si dia à filare ai forasieri ————— 106.
29. Di sgombrare i Vasi del Guado ————— 106.
30. Dei Pessori dei Dottori ————— 106.
31. D'è Conigli di Mulinari ————— 107.
32. Del giuramento di Mulinari ————— 107.
33. Del pup del Grano, e Farina ————— 109.
34. Che non si lavi acqua à Mulini ————— 109.
35. Quando non si porta Mainan ————— 109.
36. D'annunciar la festa ————— 109.
37. Giuramento di Fornari ————— 109.
38. Che i Fornari possino coghere la legge ————— 110.
39. Che possino andare sopra il reyo fumo ————— 110.
40. Di non filare nel Forno ————— 110.

41. De Conzoli di Calzolari _____ 110.
42. Non si vendino Pelli in Stada _____ 110.
43. Che i Calzolari facciano l'ame nel Rivo. 111.
44. Di Conzoli di Vapellari _____ 111.
45. Che non si guasti veruna Cap _____ 111.
46. Che non si vendino Tegole _____ 111.
47. Che si osti possino comprare Biade. 112.
48. Di Quarsenghi, ed altre misure 112.
49. Della pena di scoprire i Roggi 112.
50. Di Barbieri _____ 112.
51. De loro Solarii _____ 112.
52. Che nessun Artiziano sia Casale _____ 113.
53. Che non si scemi la soma delle legna 113.
54. Che i frigheri possino ystare poveri _____ 113.
55. Chi non possa ystare Biade _____ 113.
56. Dei Solli da Lapi _____ 114.
57. Che si guardino i Seminati dalle Jure 114.
58. Non si legnino bestie col merco altrui 114.
59. Che non si guastino Mangiadori _____ 114.
60. Che si possino fare le Mande _____ 114.

61.	Dei Gualdatari	115.
62.	Che non si faccia Cenere, e Carbone	115.
63.	Di lui per uode Bepie altrui	114.
64.	Della Vendita dell' Eratico	115.
65.	Dei Caspiti del fiume Paglia	115.
66.	Della Gabella del Papo	116.
67.	Che non paghi Gabella	115.
68.	Di Mercati la' Garzi	117.
69.	Quillo viene al Mercato non paghi Gabella	117.
70.	Delle Processioni della Madonna Anna	117.
71.	Che ognuno possa andare per le Mura	117.
72.	Le strade presso le Mura siano libere	117.
73.	Che non si fabbrichi nelle Mura	117.
74.	Che le Porte del Palazzo siano aperte	119.
75.	Delle Possessioni, che non pagano Dazio	119.
76.	Delle Case genti la' Garzi	119.
77.	Salario degli officiali della Coma	119.
78.	Che il Depositario riceua i Pegni	119.
79.	Che la Coma non dia impytanze	119.
80.	Della Conseruazione dell' Armi	119.

81. Della riverenza al S^{mo} Sacramento ——— 1121.
 82. Chi porta andoue di notte ——— 1121.
 83. Come si deve vendere la calce ——— 1121.
 84. Che i Dottori non abbiano uji personali ——— 1121.
 85. Che ognuno corra al rumore ——— 1121.
 86. I Priori possono dar franchigia ——— 1121.
 87. Non si facciano statuti contro il ben comune ——— 1121.
 88. Guardi di notte devono denunciarne ——— 1121.
 89. Non si portino in Città i Morti in Langagna ——— 1121.
 90. Della pena di bellar fossa, Saffio ——— 1123.
 91. Non si venga Terraccio avanti Capp ——— 1123.
 92. Non si scotoli lanage nel Paese ——— 1123.
 93. Chi prende un Dazio, non prenda l'altro ——— 1124.
 94. Della pena di mutarsi il nome ——— 1124.
 95. Delle feste da riguardarsi ——— 1124.
 96. Del Ponte di Prato Nebbiano ——— 1124.
 97. Consoli di Siffelii ——— 1125.
 98. Che i Sartori rendino gli avari ——— 1125.
 99. Maullari, e Sifficarioli vendino la Festa ——— 1125.
 100. Del Salario dell'opera quotidiana ——— 1125.

Del libro Septo leg. Extraordinarj.

- Sub: 1. Del modo di procedere nell' Extraordinarj — 127.
- 2. Dei Ceri, che offerisce il Comune — 127.
- 3. Dei Ceri d. S. Maria del fiore, et Assunta — 128.
- 4. Delle Grandure da farsi — 129.
- 5. Delle Possessioni di la la Paglia — 129.
- 6. Del Cerco d. S. Maria Maddalena — 129.
- 7. Che si doni un Corceato ai Balytteri — 129.
- 8. Non si vendino Stabilia di non paga Dazio 130.
- 9. Non si stendino panni in Siepi — 130.
- 10. Non si facino Corduri in Prato del Comune 130.
- 11. S' Anaste, e che non stiano in d. Prato — 130.
- 12. Che non si vada dopo il terzo suono — 130.
- 13. Che si aggiusti il Ponte d. Paglia — 131.
- 14. Non paghino Carregg d. Ponte — 131.
- 15. Che non si facino Pitture in Paglia — 131.
- 16. Del Venerdj Santo — 131.
- 17. Non si levino l'acqua dal suo Corp. — 132.
- 18. Dove si devino gettare l'immondexio — 132.

19. Non si vendino capi inclinati pag. Dezio — 132
20. Non si vendino scabelli presso i confini — 133.
21. Non si chiamino nessuno alla sua Osteria — 133.
22. Della pena di portar armi — 133.
23. Che i Capaldi non entrino in Camera — 134
24. Che si Capino fare i Legni — 134.
25. Che non si piantino Mado fuori il Capo — 134.
26. Della quantità della Cera nei Morti 135
27. Del modo di lavorare la Cera — 135
28. Che ognuno scopi avanti la sua Cera — 136.
29. Non si gettino Ceneri in strada — 136.
30. Non siano Chiaviste vicino ai fonti 136.
31. Dei Capalini da murare — 136.
32. Che non si levino mietitori dalla Piazza 136.
33. Non si portino Cerchi fuori d'Urbino — 137.
34. Non si comprino Spezie e rivendano — 137.
35. Non si giochi a dadi, e Carte proibite — 137.
36. Delle promesse fatte nel gioco — 139.
37. Che non si portino, e non una guardia 139.
38. Che non si ballino con Cera — 139.
39. Come si riduca fino, e Paglia — 139.

- 15
40. Che non si facino Picioni _____ 139.
41. Che i Speciali non medichino indijia _____ 139.
42. Che il Re se uenda alla Pietra _____ 139.
43. Del modo al tempo di uenire _____ 139.
44. Non si occupino le strade publiche _____ 140.
45. Si Pagani non prometino gli frastieri _____ 140.
46. Che i Cadaveri del Comune si rinnuovino _____ 141.
47. Che si conserui la fontana di Sigmato _____ 141.
48. Che non vadino Ponzi & la Citta _____ 141.
49. Non si pagino i Confini della Giudea _____ 142.
50. Si pulisca la Piazza del Mercato _____ 142.
51. Dove si gettino Respi morte _____ 142.
52. De Ponticali sopra le strade _____ 143.
53. Non si occupino le vie del Comune _____ 143.
54. Del modo di fare la Guardia _____ 143.
55. Che gli Chet non entrino in Camera _____ 144.
56. Della larghezza della strada vicinale _____ 144.
57. Che non si facino Cordure in Piazza _____ 144.
58. Non si facino Cordure nelle fontane _____ 144.
59. Che non si facino Cordure nel Fiume _____ 145.

- 60. Non si facciano condere in strade pubbliche 148.
- 61. Che i febbri non entrino in città 148.
- 62. Dei Portoni della Torre Vecchia 148.
- 63. Chi ha franchigia non possa vendere 148.
- 64. Fano, e fino debba lavorare 148.
- 65. Del forno della Chiocana 148.
- 66. Non si metta Ruffo in giorno d'Festa 148.
- 67. Non si impyghino denari nel gioco 148.
- 68. Dei Confini con i Vicini 148.
- 69. Che si accomodino le Strade pubbliche 148.
- 70. Che nessuno abbia due Uffizii 149.
- 71. Medico, e Mo' d' Scuola de' legge il Consiglio Gale 149.
- 72. Priori, e Des. no non siano ambasciatori 149.
- 73. Priori, e Des. no non Compino membri del Conno 149.
- 74. Fe' della rivendino, e della rapina del Consiglio 149.
- 75. Dello spedale di S. Agostino 149.
- 76. Bestie non stiano tra le Mura 149.
- 77. Non rivendino Possessioni nella Bandita 149.
- 78. Non si surzoli Cacio, e la Città 150.
- 79. I frastieri siano trattati come i Payani 150.
- 80. Che non si cavi Rana sopra le Mura 150.

- 91. Non ti giochi a palla nei Tetti della Chiesa — 150.
- 92. Che ti sanassi non comprino bene della tua Chiesa 150.
- 93. Che non ti rubbi le pje nella Chiesa altrui — 151.
- 94. Che ogni uno faccia l'oro — 151.
- 95. Del modo d'pagare le Dote delle Sottie — 152.
- 96. Che non ti rimbino stami altrui — 152.
- 97. Che non ti spaggi fino d'acqua, o temo — 152.

Fine delle Rubriche delle
Statute

Capitoli del Vincolato — 152.

Fine

Faint, illegible handwriting in a cursive script, possibly a historical document or letter. The text is written in dark ink on aged, yellowish paper. The handwriting is very light and difficult to decipher, but appears to be organized into several lines of text. Some words are partially legible, such as "Dear Sir" and "I have received".

Yours faithfully,
[Signature]

Dello Statuto di Aquapend, libro
primo del Civile. Rubrica prima

Dell'elezione dellij Governatore.

Si stabilisce, et ordina in virtù del presente Statuto,
avanti d' venire à determinare ciò che deve essere in
osservanza inviolabile, che in questa Città d' Aquapen-
dente si deve essere chi possiede l' Amministrazione della
Giustizia, il quale secondo la consuetudine de' luoghi
viene chiamato *Sydyente*, *Polysta*, o *Comonitario*, e noi
chiameremo chiameremo Governatore. Vogliamo dunque,
che nel Consiglio generale un *Mys* Doppo, che sarà
entrato in Ufficio, si faccia un Governatore si devono
sceglier qualtro uomini, et ciaschedun quartiere,
i quali abbiano facoltà di elegger il Governatore, e
scelto. Questi uomini così eletti subito terminato
il Consiglio gale dovranno unitamente portarsi alla
Chiesa di S. Maria, e di lì alla Sagrestia, dove invo-
cato l' aiuto d' nostro Signore Gesù Cristo di conve-
ne concordia facciano fra loro una scelta di vo-
mini idonei, e fedeli alla S. Fede: Chiesa, e Capite della
Dottrina

Ed i quatti con eletti si ponga a partito uno di quelli
a loro piacere, e dopo tanto, si ponghino a un
alle scrutinio, e quello avra piu voti, e verra confermato
e Breve di N. S. S. intendendo per Governatore di questa
Citta, d'ogni chi concorria a questa Citta dovra essere
Forastiero, e di eta al meno quindici miglia della
Citta, e dopo sei mesi del tuo ufficio dovra essere al
governo, e non essere piu ammesso al medesimo non
pagati cinque anni, e i suoi ufficiali non possono
informarsi, e non pagati sei anni, i quali parimenti
lucreranno nell'ufficio sei mesi. Facendosi poi in forma
differente, tutto quello faranno detti uomini sia
nullo, e d'incien volere, et il Dysionario del Comune
non dia a simili soggetti, e i quali non concor-
rano le suddette formalita, d'una Salario, e non
sia tenuto ad alcuno proporre, o Confezione in
contrario sotto pena d'venticinque lire d'ogni
vota voluta, e persona, che contrafacca, e sia le-
cito ad ognuno denunciarlo i Contrafaccenti, il
quale guadagnera il corpo della pena. E que-
sto primo Capitolo sia preciso in forma, nel
si possa togliere, o sospendere, o alcun Consiglio,
e a qualsivoglia Cagione.

Pub. N.

Del Giuramento del Governatore

Stabilimo, et ordiniamo, che il detto Governatore nel prin-
 cipio del suo Ufficio si vada nelle Sale del Palazzo della
 giurare sopra l'Evangelio di S. Mattheo in mano del
 Cancelliere d' mantenere, e conservare tutti gli Uomi-
 ni nelle buone ragioni di osservare i proprii Statuti,
 ordini, e Consuetudini legittime, di far venire in ma-
 no del Depositario Comunale tutte l' Entrate senza
 veruna diminuzione, o larghezza di tempo, e contrafa-
 cendo caochi in pena di cinquanta lire da pagarsi
 al Comune del suo Salario, e di li fare nuovi Sta-
 tuti, dove si videro della loro benevolenza, e si arano
 ad aiutare a difendere le ragioni delle Chiese, Spedali,
 vedove, Pupilli, e Personne miserabili, ai quali sia
 favorevole, ma bando esso, che i suoi Ufficiali non fa-
 sino niuna rapina di veruna Persona, e davanti al
 loro Ufficio mangiare, e bere con alcun Abbandone
 in questo Città. Sono pena al Governatore di lire
 venticinque, e di lire 10. ai suoi Ufficiali, restano
 cinque anni in liberta di parlarli se li denunciaro.
 Il Depositario del Comune paghera al detto Governatore
 ottanta fiorini d' s. gualdi l' uno la dadi due mesi per
 l' anno

due Mesi posticipatam; ora Capendo pagava l'ultimo bimestre
1700 sin tanto sarà l'indicato; abbia ancora la metà
delle pene de' delinquenti; e quattro Famigli Atti a posta
ov' Roma, approvati già la Sig. Priori; sia ancora de
nuto ripulere al Banco ogni giorno giuridico, e vada
ragione a chi la domanda; secondo dispongono i
statuti, e l'Consuetudine del luogo. Sia similmente tenuto
nel primo Mese del suo Uffizio tenere alla Chiesa di S. Ruffo
vicino al Palazzo cinque libbre d'oro in offerta; e
nel fine del suo Uffizio tenere al Sindaco avanti ai suoi
Sindaci, che unitamente al Notaro loro pagare del suo
Salario. Dovrà ancora il Governatore avere cura, e
protezione delle Costigioni, e Capitoli, che farà la Com
munica in tempo del suo Uffizio. Sia proibito
ad esso demandare il Sigillo, o Confalone della Com
muna pena di Cento lire, et il Sig. Priori non p
sino la sigilla sotto pena di 20 lire, e questa pro
hibita sia valida, e ferma, non possa rimoversi
per alcuno Causa, o motivo. Sia tenuto ancora il
Governatore mandare fuori ogni giorno i suoi
Ufficiali a guardare i Beni della Cittadini, e
che non succedino danni in pregiudizio d'essi;
il medesimo già non possa ingiuriare, né convenire
Convenire

23.
18

il Dipendente del Comune, & quello spedito al suo Ufficio di
Comandante senza alcuna licenza di Uff. Priori Sottopriore
& venticinque lire di mercede, in fine del suo Indicato.

Art. 3.

Dell'Arbitrio del Uff. Governatore

Quando il Uff. Governatore comandava da guerra, sia in guerra
o in pace, ubbidire sotto pena d'venti soldi, quando
poi comandavano i suoi Ufficiali, chi non ubbidiva
in guerra soldi dieci, purché i Comandanti o Capitani
Malafija, la modato, o Extraordinario, ma la pena
della ribellione non possa passare quella del delitto
comune; il che non abbia luogo nelle Proiezioni, & le
quali qualche loro non compariva a rispondere di quel
che Proiezione, nel qual caso si osservi la forma dell'Art.
Stabilito nel condannare, né debba pagare l'obedi-
enza, come ancora vogliamo, che non si possa
comandare alcuna cosa, che sia contraria all'op-
portuni Statuti, intendendo, che i Comandanti
debi in Senato, e non in voce, d'armi, non ubbidire
né siano alla pena della ribellione, & l'Uff. detto
intenda di Comand. che farà il Capitano.

Art. 4.

Uff. Ufficiali del Comune osservino i Statuti

Stabilito, e ordiniamo, e gliel'ordiniamo, che il Governatore pro tempore, e suoi Ufficiali siano ob-
bligati osservare i Statuti, Capitoli, e ordini fatti, e statuti
si in loro tempo della Città con detto potere loro fa-
rto, e questi mandare alle persone eccettuato, e d'or-
dine al Governatore d' lire 50, e d' r. al Cancelliere del
Comune d' denari, et giudicando prodebito, che occorri
nei giudizi Statuti, e niun altro non ostante volerli os-
servare capolino nella pena doppia, e in ciascuna
volta che contravvenire, e della ripetizione del' Inquisi-
tore tanto del Comune, che dei particolari. Siano de-
nunti ancora alla medesima pena i suddetti Ufficiali, se
si videro aver in mano denari d' alcuna Persona, e
quella eccettuato la spesa d' un debitore liquido, e chia-
ro, non facendo l' eccettuato secondo la forma dello
Statuto, et oltre la detta pena, siano denunti ancora
per ogni fatto d' debito al Creditore del proprio in bene-
ficio del suo Sindicato, e quindi si prima protestato, ve-
rando poi tolto al detto Uffiziale l'azione di poter
domandare, et agire contro il debitore la somma pe-
sata. Della quali cose i medesimi Ufficiali dovranno
essere Sindicati da loro Sindici, e sopra la prova
d' un solo testimonio sopra di fede, se non parve-
re altrimenti alcun Capitolo del proprio. Data
Pub. S. 6

Che il Governatore possa sostituire un altro Ufficiale

Stabilimmo ordiniamo, che se il Governatore, o l'ampio
 di alcuna sua Uffittina Campi, e della licenza del Consiglio, o di
 suo superiore partigiano della Città, o suo Ufficiale, possa
 in suo luogo sostituire il Conuittino, o vero un altro degli
 Ufficiali, che fedelino, e pacifico la Città del Governo, non
 ostando scacco, o Comandamento, ad dizione di conto

2.ª Rub. 6.

Della parte delle pene, multa del Governatore,
 e Ufficiali

Dei forma di d'aver la multa del Governatore, e Ufficiali, qual
 che parte di pena fosse commessa al Governatore, e suoi
 Ufficiali, o Familiari, sia per parte d'insubordinazione, o
 Comandamento, o pena fatta, o vero, e rigoroso tempo del loro Ufficio
 Comandamento, e con effetto per parte del Comandamento, e d'altre
 pene vecchie, e condannate di Malizia, o d'annidati non deb-
 bano aver cosa alcuna, e se il Comandamento lo pagano, non
 gli siano ammesse, e spese legittime. Disponiamo ancora, che
 non sia lecito agli Governatori, e suoi Ufficiali, riprendere
 parte alcuna delle pene ad esse pagate, se prima non la
 sia pagata la parte del Comandamento, e d'altre
 condannate in alcuni di' Capitoli del Governo, e suoi Ufficiali
 caduto in pena d'istru-

senza diminuzione de ricavi dal loro salario, e di sij Primi,
che saranno, non possono in alcun modo fare conto
il pagamento Capito, e ordinazione sono pena di punire
nel loro salario, debano stare al Sindicato.

Quarta.

Del Modo di suonare la Campana di Palazzo.

La d'quella o' sia Campana del Palazzo del Governatore
si suoni tre volte la sera con intervallo d' un' ora, e
una volta di' altra, e la terza volta debba suonare,
e si toccare dopo le due ore d' notte, e di non suonare la
terza volta fosse toccato con nome, o senza nome, non
incorra in pena alcuna.

Quinta.

Che il Governatore, e Offici non prendino altra Statuta?
Stabilito, e ordiniamo, che il Governatore, e Offici suoi
non debbano togliere alcun denaro, dono, o pagamento di
altro cose, o d' altri loro, o d' interposta Persona contro la
forma d' alcun Capitolo de' nostri Statuti, o alcuna
scrittura, Processo, o Sentence de veruna persona
sotto pena d' 125. lire al Governatore, e 10 lire agli
Officiali che ridenerli nel loro Sindicato; e l'istesso
sotto pena incorra ancora, qualunqu' Persona,
che pagasse al Governatore, e Officiali, benchè
minima

5.
31

Cosa in dono, e le Scritture, et Atti Civili, e le Cause debbono
farsi: tempo per fare cosa alcuna al Notaro in virtua d'ui,
che dispone d'apud, e di la Cause non sia Commissaria
e si si fa contro la forma de' presenti Statuti, si atti
siano nulli, e non degnino d'rapportare.

Pub. 9.

Del Sindicato del Governatore.

Stabilimo, et ordinamo, che i Priori pro tempore siano
tenuti, et obligati tre giorni avanti, che termini l'uffizio
d'ciascun Governatore far ysharwa. Iorai quattro soldi
dell'indipolati. Iorai i Sindici del Gov. e quippi cori d'op
eletti, e ysharwa non siano publicati fino, che saranno
d'uno giorno del Sindicato, e quel d, che comincia il Sin-
dicato, la mattina mandino q' d' Sindici, che dovran-
no comparire avanti i medesimi Priori d'ogni
25. lire, e ciascheduno, che contrafaga, tolva sempre
l'eccezione legitima, e jurorario in mano del ^{pio} Gov.
e far bene, e diligenti, il Sindicato secondo la for-
ma de' presenti Statuti, quali Sindici cheppino
uno appropo, et un Notaro, si vi sia bisogno, e quali
saranno tenuti sotto pena di cento lire. Indicare, e
rendere ragione ai detti Uffiziali nel tempo d'quattro gior-
ni sopra alcuna petizione, o querela, che fosse data
contro i medesimi, o q' parte della Comta, o di

di qualunque Personæ particolare, o altra inquisizione fatta da
medesimo Indici, la quale in un modo debbano fare,
ed il notaro scrivola, e ricorre d'atto, e qualunque possessione,
o amministrate bene, e di propria autorità apostolica, o con
l'ammare il Governatore, e suoi officiali nel termine di
otto giorni la nominarsi del giorno della depositione nell
Officio d'esso Governatore, e sendo il medesimo, da suoi Fam
gli siano tenuti sotto vincolo di giuramento, e Credo
che non in Cui' suoi d'Idolo, non avendo possessione
alcuna, e avendo alcuna stanti otto giorni quando
corra dell'Amministrazione del loro Officio, e delle cose della
medesima, o fatte contro la giustizia, o contro la forma de
proprie Statuti, come di rapine sono tenuti. Et
i suddi' Agogore, Indici, e Notaro debbano avere
loro Salario dieci lire da levarsi dal Salario del Gover
natore, e se le d' dieci lire non bastano per onora
rio dell'Agogore, Indici, e Notaro, quello d' dieci o
corra dovrà levarsi dal Salario del Governatore, e
de suoi officiali, quando siano condannati, ma
non essendo condannati, il d' dieci debba pagarli
dal Camerlengo del Comune, e d' Ministri quali del

Indicali

siano i Doni di guerra di pagare dello salario, e di tutto quello, 22
 in cui saranno condannati. Il Sindico però il No-
 stro sino deuti far bandire, e calare, e scoppi soliti più
 volte, che qualunque persona voglia querelare, o fare
 alcuna petizione contro il Sud. Governatore, et ufficiali del-
 la compagnia avanti di loro infra tre & doppo il primo bando,
 e nel 2. termine di tre giorni restano perque le loro peti-
 zioni, e querela, altrimenti pagato di termine non saran-
 no più sentiti, e le di. petizioni possono farsi in un
 solo parole da regijarsi del Notaro del Sindico negli
 libri. Nei debiti, che avvengono dello Governatore, et of-
 ficiali non s'intenda, se come alcuni termine, ma si
 possono sempre domandare, e si occorre, che
 alcun ufficiale si partisse avanti il tempo, e non
 volgesse stare al sindacato, allora il nuovo Governatore,
 e Priori siano deuti mandare un Ambasciatore
 al luogo, dove è il sud. ufficiale, o dove si fosse ritira-
 to, e domandare, se il medesimo sia forato veni-
 re, e stare al sindacato, e rendere ragione della
 mala amministrazione del suo ufficio. E questo Capitolo
 solo sia sempre fermo in modo, che non pos-
 sa esser mai di alcun Consiglio, o parlamento

do sotto pena d' bando. Et se alcuno di essi, o uffiziali
commettere qualche malefizio il Governatore sia tenuto
et loro alla pena pecuniaria, e finalia, ai delitti fatti
fatti in tempo d'uffizio, et il Sindaco della Comune sia
tenuto dare la petitione contro il Governatore, suoi
uffiziali, e Damptia secondo parria all'Avvocato, e
Comandante della Comune, et il Not. delle riforme
magiori sia tenuto sotto vincolo d'juraramento,
e d' dieci lire legge, e Vulgarizzate, Capito ai sin-
daci, quando si da il giuramento, e questo mede-
mo ordine si osservi in qualunque Sindacato la fan-
ti al Cancelliere, et Uffiziali della Guardia in fi-
ne del loro Uffizio, non avendo più riprensione,
et il Salario de' Sindaci del Cancelliere siano
stipendi pagate la Comune, sia loro lei d' dena-
ri, e non più sia i Sindaci, e Not. loro e gli
ancora ad altro luogo nell'ufficio del Jure, e Cancelliere.

Pub. 10.

Della Sezione, et Uffizio del Segretario
Stabilito, et ordinato, che i Sindaci pro tempore
sua Not. avanti al fine dell' Uffizio del Seg. della Comune
debbono proporre il medesimo nel Consiglio, e gli altri suoi
uffiziali, e compagni.